



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 41 del 01/07/2020

OGGETTO: RICOGNIZIONE ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI SASSO MARCONI AI SENSI DELL'ART. 3 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO ALLEGATO N. 4/4 AL D. LGS. 118/2011 INTEGRATO E MODIFICATO DAL D. LGS. N. 126/2014.

L'anno **duemilaventi** il giorno **uno** del mese di **luglio** alle ore **15:30** in Sasso Marconi, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

PARMEGGIANI ROBERTO	SINDACO	Presente
RUSSO LUCIANO	VICE SINDACO	Presente
LENZI MARILENA	ASSESSORE	Assente
BERNABEI IRENE	ASSESSORE	Presente
RASCHI ALESSANDRO	ASSESSORE	Presente
ROSSI GIANLUCA	ASSESSORE ESTERNO	Assente

Presenti n. 4

Assenti n. 2

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. PARMEGGIANI ROBERTO che, essendo legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: RICOGNIZIONE ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI SASSO MARCONI AI SENSI DELL'ART. 3 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO ALLEGATO N. 4/4 AL D. LGS. 118/2011 INTEGRATO E MODIFICATO DAL D. LGS. N. 126/2014.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 ha dettato specifiche disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 05.05.2009, n. 42;
- l'articolo 11 bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto citato;

Visto il principio contabile applicato (Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

Dato atto che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- a) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- b) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

Preso atto che a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società *in house* e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;

Rilevato che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte di quest'organo;

Considerato che costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

- gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato).

Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che, sebbene dotati di una propria autonomia contabile, sono privi di personalità giuridica;

- gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti , pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile;

- enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, del D.lgs 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi

decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente, che svolge l'attività prevalentemente nei fronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione;

- gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2 del D.Lgs 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

- le società intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

- le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti para-sociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;

c) L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato;

In fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

- le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della Regione o dell'Ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.

A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la Regione o l'Ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

Considerato che gli enti e le società del gruppo compresi nel “Gruppo Amministrazione Pubblica” possono non essere inseriti nel “gruppo bilancio consolidato” nei casi di:

a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo;

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli Enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo;
- patrimonio netto;
- totale dei ricavi caratteristici;

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento;

b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 26.09.2017, avente per oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16.06.2017 n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute.”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 3/10/2018 avente per oggetto “ Revisione straordinaria società partecipate 2017 – Conclusione del procedimento”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 24/9//2019 con la quale e' stato approvato il bilancio consolidato dell'esercizio 2018
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 18/12/2019 avente per oggetto “Partecipazioni societarie – Ricognizione

Visti gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario, in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel gruppo amministrazione pubblica e nel gruppo bilancio consolidato, secondo i criteri stabiliti dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui allegato 4/4 del D. Lgs.118/2011;

Stabilito che i componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Sasso Marconi identificati sulla base dei criteri previsti dalla legge e dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato 2019 , di cui all'allegato 4/4 del D. Lgs.118/2011, sono i seguenti organismi partecipati:

Partecipazione	Descrizione	% Comune di Sasso Marconi	Capitale Sociale Complessivo
Organismo strumentale partecipato ACER Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Bologna con sede in Bologna, Piazza della Resistenza n. 4 sito web www.acerbo.it	Gestione patrimonio immobiliare Alloggi edilizia residenziale pubblica	1,2%	€ 9.732.680,00
Partecipazione	Descrizione	% Comune di Sasso Marconi	Capitale Sociale Complessivo
Societa' partecipata HERA spa Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 Bologna www.gruppohera.com	Gestione di Servizi Idrici, energetici, ambientali –	0,1093 %	€ 1.489.538,745,00
Partecipazione	Descrizione	% Comune di Sasso Marconi	Capitale Sociale Complessivo
Societa' partecipata Lepida CUP 2000 ScpA – via della Liberazione n. 15 Bologna www.lepida.net	Impianto, sviluppo, manutenzione e gestione delle reti e dei sistemi	0,0015%	€ 65.526.000,00

Dato atto che, al fine di stabilire il "Perimetro di consolidamento" del Comune di SASSO MARCONI la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto comunale dell'anno 2019, in quanto ultimo rendiconto approvato, ed è risultata come qui di seguito indicato:

Voce	Dati Comune	10% soglia di irrilevanza
TOTALE DELL'ATTIVO	€ 77.937.662,89	€ 7.793.766,29
PATRIMONIO NETTO	€ 43.846.246,11	€ 4.384.624,61
TOTALE DEI RICAVI CARATTERISTICI	€ 12.972.493,46	€ 1.297.249,35

Verificato, dunque, in base alle suddette soglie di irrilevanza economica o all'1% di partecipazione, così come previsto dalle norme vigenti, e sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio dei soggetti partecipati riferiti all'anno 2019 o all'ultimo bilancio disponibile, che:

• sono inclusi nel perimetro di consolidamento:

Partecipazione	Descrizione	% Comune di Sasso Marconi	Capitale Sociale Complessivo
Organismo strumentale partecipato ACER Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Bologna con sede in Bologna, Piazza della Resistenza n. 4 sito web www.acerbo.it	Gestione patrimonio immobiliare Alloggi edilizia residenziale pubblica	1,2%	€ 9.732.680,00

• sono esclusi dal perimetro di consolidamento:

Partecipazione	Descrizione	% Comune di Sasso Marconi	Capitale Sociale Complessivo
Società' partecipata HERA spa Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 Bologna www.gruppohera.com	Gestione di Servizi Idrici, energetici, ambientali –	0,1093%	€1.489.538,745,00

Partecipazione	Descrizione	% Comune di Sasso Marconi	Capitale Sociale Complessivo
Società partecipata Lepida Cup 2000 ScpA – via della Liberazione n. 15 Bologna www.lepida.net	Impianto, sviluppo, manutenzione e gestione delle reti e dei sistemi	0,0015%	€ 65.526.000,00

Dato atto che ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili dei servizi interessati;

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di SASSO MARCONI ” per l’esercizio 2019, secondo i criteri di cui all’allegato 4/4 del D. Lgs.118/2011, paragrafo 2, i seguenti organismi partecipati:

Partecipazione	Descrizione	% Comune di Sasso Marconi	Capitale Sociale Complessivo
Organismo strumentale partecipato ACER Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Bologna con sede in Bologna, Piazza della Resistenza n. 4 sito web www.acerbo.it	Gestione patrimonio immobiliare Alloggi edilizia residenziale pubblica	1,2%	€ 9.732.680,00
Partecipazione	Descrizione	% Comune di Sasso Marconi	Capitale Sociale Complessivo
Società partecipata HERA spa Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 Bologna www.gruppohera.com	Gestione di Servizi Idrici, energetici, ambientali –	0,1093%	€ 1.489.538,745,00

Partecipazione	Descrizione	%Comune di Sasso Marconi	Capitale Sociale Complessivo
Societa' partecipata Lepida Cup 2000 ScpA – via della Liberazione n. 15 Bologna www.lepida.net	Impianto, sviluppo, manutenzione e gestione delle reti e dei sistemi	0,0015%	€ 65.526.000,00

di individuare, altresì, **quali componenti del “Perimetro di consolidamento”** del Comune di SASSO MARCONI , per l'esercizio 2019 secondo i criteri di cui all'allegato 4/4 del D.Lgs.118/2011, paragrafo 3, i seguenti organismi partecipati:

Partecipazione	Descrizione	% Comune di Sasso Marconi	Capitale Sociale Complessivo
Organismo strumentale partecipata ACER Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Bologna con sede in Bologna, Piazza della Resistenza n. 4 sito web www.acerbo.it	Gestione patrimonio immobiliare Alloggi edilizia residenziale pubblica	1,2%	€ 9.732.680,00

di dare atto che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo.

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Proposta N. 2020 / 315
Bilancio

OGGETTO: RICOGNIZIONE ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI SASSO MARCONI AI SENSI DELL'ART. 3 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO ALLEGATO N. 4/4 AL D. LGS. 118/2011 INTEGRATO E MODIFICATO DAL D. LGS. N. 126/2014.

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 01/07/2020

IL RESPONSABILE
TAROZZI VIVIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Proposta N. 2020 / 315
Bilancio

OGGETTO: RICOGNIZIONE ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI SASSO MARCONI AI SENSI DELL'ART. 3 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO ALLEGATO N. 4/4 AL D. LGS. 118/2011 INTEGRATO E MODIFICATO DAL D. LGS. N. 126/2014.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 01/07/2020

LA RESPONSABILE
TAROZZI VIVIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 41 del 01/07/2020

Bilancio

Oggetto: RICOGNIZIONE ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI SASSO MARCONI AI SENSI DELL'ART. 3 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO ALLEGATO N. 4/4 AL D. LGS. 118/2011 INTEGRATO E MODIFICATO DAL D. LGS. N. 126/2014..

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 04/08/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)